

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, DENOMINATA “ANSFISA”»

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», ed in particolare l'articolo 12, come modificato, allo stato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazione dalla L. 9 novembre 2021, n. 156;

Considerato che il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in L. 9 novembre 2021, n. 156, all'articolo 6, comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del sopra citato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in base al quale, in accordo a quanto disposto dalle norme comunitarie vigenti in materia, l'Agenzia provvede affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo e gestione dei rischi che ne derivano incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, ciascuno per la parte di propria competenza, e che i gestori e le imprese sono responsabili del funzionamento sicuro del sistema e del controllo dei rischi che ne derivano;

Visti, altresì, gli articoli 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, in base ai quali l'ANSFISA ha,



tra l'altro, poteri di regolamentazione tecnica, detta i principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, e garantisce la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura vigilando sul rispetto, da parte di tali soggetti responsabili, dell'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea»;

Considerato che, coerentemente con quanto previsto nel quadro normativo nazionale e comunitario in materia ed, in particolare, dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 402 del 30 aprile 2013 relativo al *metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi*, dalla Direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004 relativa ai *requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea*, nonché dal Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 riportante *Attuazione della direttiva 2004/54/CE*, la sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture di trasporto è da intendersi come il risultato di un processo generale di “*gestione del rischio*” realisticamente e socialmente sostenibile che, sulla base delle conoscenze e delle risorse disponibili, consenta la programmazione e l'adozione delle misure atte a rendere accettabile il rischio stesso, valutato in termini probabilistici;

Ai sensi dell'art. 12 commi 8 e 10 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Comitato direttivo dell'ANSFISA, su proposta del Direttore, nella seduta del 30.11.2021

DELIBERA

il seguente Statuto:

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. L'Agenzia è regolata:

- a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;



- d) dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
- e) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall'articolo 12, del citato decreto-legge n. 109 del 2018;
- f) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- g) dalle norme del presente Statuto;
- h) dal Regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia;
- i) da ogni ulteriore pertinente norma di legge.

4. L'Agenzia ha la sede legale in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con possibilità di articolazioni territoriali. Con il Regolamento di amministrazione l'Agenzia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, disciplina il proprio funzionamento mirato allo svolgimento efficiente ed efficace delle attività di competenza mediante un'organizzazione articolata in sedi centrali dislocate sul territorio e sedi territoriali con funzioni operative.

5. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che li esercita secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalità previste dalla legge.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2

Funzioni e attività

1. L'Agenzia è composta da tre articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite dalla legge, rispettivamente: *a)* in materia di sicurezza delle ferrovie; *b)* in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ivi comprese le gallerie; *c)* in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi. L'Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale, delle infrastrutture stradali e autostradali ivi comprese le gallerie, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza.

2. Con riferimento alla sicurezza delle ferrovie, l'Agenzia, fermo restando che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte di sistema, sono responsabili del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano:

- a) svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, nonché dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recanti attuazione, rispettivamente, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE – ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti;
- b) per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, svolge i compiti di Autorità nazionale preposta alla



sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 se alla stessa affidati, a seguito di apposite convenzioni con le Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità degli Enti proprietari e dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, comma 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 109 del 2018, dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 per la Commissione permanente per le gallerie, che opera presso l'Agenzia stessa e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.

4. Con riferimento alla sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi, l'Agenzia, fermi restando i compiti e le responsabilità degli Enti proprietari e dei soggetti gestori, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge n. 109 del 2018.

5. Oltre alle tre articolazioni competenti ad esercitare le funzioni attribuite all'Agenzia, la stessa è dotata di uffici centrali di gestione e amministrazione posti a staff del Direttore e di uffici operativi territoriali, attinenti alle funzioni delle suddette articolazioni.

6. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attività, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

Organi dell'Agenzia

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I compensi dei componenti degli organi dell'Agenzia, fermo quanto altro stabilito all'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 109 del 2018, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.

2. L'incarico di Direttore è conferito a un soggetto, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 109 del 2018, con le modalità di cui al medesimo articolo 12, comma 7, primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore è disciplinato dal



contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza - Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale. Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore è collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.

5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante. In particolare, il Direttore:

- a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 3;
- b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonché alla convenzione di cui all'articolo 10, comma 3, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
- c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione, nonché dall'articolo 12, del decreto-legge n. 109 del 2018;
- d) conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
- e) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018;
- f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale non generale di staff o comunque posti alle dirette dipendenze del Direttore;
- g) sovrintende alle attività di tutti gli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di livello non generale a staff o comunque posti alle sue dirette dipendenze, assicurandone il coordinamento;
- h) convoca e presiede il Comitato direttivo;
- i) sottopone all'esame del Comitato direttivo il bilancio di previsione e rendiconto, lo Statuto, il Regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- l) adotta, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del Regolamento di amministrazione;
- m) può attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, specifiche funzioni ai Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti;
- n) nomina un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8;



- o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi dell'Unione europea e con i pertinenti Organismi internazionali per questioni attinenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia;
- p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'esercizio del potere di vigilanza.

6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi:

- a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto;
- c) nei casi previsti dall'articolo 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica le cause e le motivazioni al Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro vigilante, ferma restando la possibilità di procedere comunque alla proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.

8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 5

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è nominato, per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di genere ed imparzialità, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018 ed è composto da quattro componenti e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 53, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori in cui opera l'Agenzia.

3. Con le medesime modalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.

4. Il Comitato direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare, il Comitato direttivo provvede a:

- a) deliberare in merito allo Statuto ed al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 109 del 2018. Con le stesse modalità il



Comitato direttivo delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di riferimento;

- b) emanare le delibere per la definizione delle norme in materia di sicurezza;
- c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia;
- d) approvare i programmi strategici dell'Agenzia, qualora proposti dal Direttore;
- e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore, oltre quelli previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i);
- f) svolge gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Amministrazione.

5. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Il Comitato direttivo è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di colui che presiede il Comitato. Le deliberazioni del Comitato sullo Statuto e sul Regolamento di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, è inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello stesso oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta la totalità dei suoi componenti e procede alla trattazione dell'ordine del giorno se nessuno si oppone. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

7. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Direttore.

8. Le sedute del Comitato direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 6

Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabili. In particolare:



- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
- c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore notizie sulla gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;
- h) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
- i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile;
- l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo.

5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

6. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, del presente Statuto.

7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Art. 7

Regolamento di contabilità

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 109 del 2018, l'Agenzia adotta il proprio regolamento di contabilità, con il quale sono disciplinate le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e l'attività negoziale dell'Agenzia. La delibera del comitato direttivo relativa al regolamento di contabilità è approvata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.



Art. 8

Personale

1. Al personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area e del Comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificità delle professionalità che possono essere utilizzate.
3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dai CCNL Funzioni Centrali.

Art. 9

Dirigenza

1. I dirigenti dell'Agenzia:
 - a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione;
 - b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
 - c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 10

Patrimonio ed entrate

1. Fermo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, nonché dalle eventuali ulteriori disposte da norma di legge.

Art. 11

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre



1998, n. 439 compete, altresì, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti; sono, altresì, inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 12

Regolamento di amministrazione

1. Il Regolamento di amministrazione è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 109 del 2018, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Regolamento di amministrazione fissa le dotazioni organiche del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia, determina le procedure di accesso alla dirigenza, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, nonché stabilisce, tra l'altro, i compiti della dirigenza e le strutture di controllo interno, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 24, regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"», è abrogato alla data di entrata in vigore del presente atto.

2. Restano fermi e validi, salvo espressa revoca e/o modificazione e/o sostituzione, i provvedimenti e gli atti posti in essere nel corso di vigenza del decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 24.

3. Eventuali modifiche al presente Statuto potranno adottarsi ai sensi dell'articolo 12, commi 8 e 10, del decreto legge n. 109 del 2018.

Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 12, commi 8 e 10, del decreto legge n. 109 del 2018, è soggetto all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.

